Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 20 dicembre 1941 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1941-XIX, n. 1345.

Concessione di un assegno mensile alle famiglie residenti nel Regno o nella Libia degli impiegati privati in Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario del Partito e con i Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A far tempo dal 1° febbraio 1941-XIX e fino alla data che sarà stabilita a norma dell'art. 12, è dovuto un assegno mensile ai familiari residenti nel Regno o nella Libia degli impiegati di cittadinanza italiana dipendenti da succursali, filiali e uffici in Africa Orientale Italiana di aziende private metropolitane sindacalmente rappresentate o colà inviati dalle aziende stesse e impossibilitati a rientrare nel Regno in conseguenza dello stato di guerra, oppure dipendenti da aziende private locali dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano:

a) come impiegati privati, quelli che hanno tale qualifica ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, esteso all'Africa Orientale Italiana con R. decreto 4 aprile 1937-XV, n. 1051;

b) come familiari, i figli minorenni, escluse le figlie maritate, quelli inabili in modo assoluto e permanente al lavoro, la moglie anche se separata legalmente, purchè avente diritto agli alimenti, nonchè i genitori viventi a carico.

Art. 3.

L'assegno previsto dal presente decreto è commisurato per le diverse categorie di impiegati agli stipendi convenzionali seguenti:

dirigenti di aziende ed impiegati con funzioni direttive	L. 3.000	mensili
impiegati tecnici e amministrativi di concetto	» 2.000	»
impiegati d'ordine	» 1.000	»

Art. 4.

L'assegno è corrisposto in misura unica complessiva per l'insieme dei familiari ed è pari:

1) alla metà dello stipendio convenzionale, se è dovuto alla sola moglie o ai soli genitori o ai soli figli in numero questi ultimi non maggiore di due;

2) ai due terzi dello stipendio convenzionale, se è dovuto alla moglie e a non più di due figli, oppure alla moglie e ai genitori, oppure ai genitori e a non più di due figli, oppure ai soli figli in numero maggiore di due e non superiore a quattro;

3) ai tre quarti dello stipendio convenzionale in tutti i casi in cui il numero dei familiari è superiore a quello sopra indicato.

In ogni caso l'assegno o la quota parte di esso da corrispondere alla moglie legalmente separata non può superare la misura degli alimenti ad essa dovuti.

Art. 5.

L'assegno è versato alla moglie dell'impiegato o in mancanza a chi esercita la patria potestà sui figli e, in mancanza di moglie e figli, ai genitori, con quietanza, ove entrambi siano viventi, del padre dell'impiegato.

I familiari o chi li rappresenta legalmente possono richiedere che l'assegno sia diviso per capi in parti uguali e versato separatamente.

Art. 6.

Non è ammesso il cumulo degli assegni previsti dal presente decreto con le anticipazioni corrisposte alle famiglie dei militari o militarizzati delle Forze armate in Africa Orientale Italiana prigionieri o dispersi, con gli assegni di mantenimento e con il soccorso militare corrisposti alle famiglie dei militari e militarizzati delle Forze armate predette e con quanto eventualmente sia stato corrisposto ai familiari direttamente dalle rispettive aziende.

Le anticipazioni, gli assegni e il soccorso predetti sono imputati fino a concorrenza sugli assegni dovuti a norma del presente decreto.

Le sovvenzioni erogate dalle aziende saranno rimborsate mediante trattenuta sugli assegni stessi.

Gli assegni sono corrisposti a periodi mensili posticipati.

Art. 7.

Per ottenere l'assegno gli aventi diritto devono farne domanda alla sede dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale della provincia di loro residenza ed allegare i documenti che saranno indicati dall'Istituto predetto, sentito il Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati.

Art. 8.

Contro il rifiuto dell'assegno è ammesso ricorso a norma degli articoli 24 e 25 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653.

Art. 9.

L'onere degli assegni previsti dal presente decreto è a carico della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, regolata dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653.

Art. 10.

L'art. 9 del R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, n. 1645, e l'art. 9 del R. decreto 25 settembre 1940-XVIII, n. 1646, sono modificati come segue:

« La Cassa tiene una contabilità separata per le indennità erogate e per i contributi riscossi in base al presente decreto ».

Art. 11.

E' chiamato a far parte del Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati, di cui all'art. 23 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, il direttore del Lavoro e del Segretariato delle consulte corporative del Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 12.

La erogazione degli assegni previsti dal presente decreto cesserà dalla data che sarà stabilita dal Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

Art. 13.

Dalla data del 1° febbraio 1941-XIX e fino a quella che sarà stabilita a norma dell'articolo precedente sarà sospeso il trattamento economico previsto dal R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, n. 1645, e dal decreto del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana 8 gennaio 1941-XIX, n. 1856, nei confronti degli impiegati dell'Africa Orientale Italiana le cui famiglie beneficiano del trattamento previsto dal presente decreto.

Art. 14.

Gli assegni corrisposti a norma del presente decreto ai familiari di impiegati dell'Africa Orientale Italiana, richiamati alle armi, saranno imputati sulle indennità alle quali possano avere diritto a norma del R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, n. 1645, e del decreto del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana 8 gennaio 1941-XIX, n. 1856, quando cesserà la sospensione disposta dall'articolo precedente.

Art. 15.

Gli impiegati, che abbiano continuato a prestare la loro attività retribuita in Africa Orientale Italiana durante il periodo di corresponsione degli assegni previsti dal presente decreto, sono tenuti a rimborsare alla Cassa gli assegni stessi, secondo le norme che saranno fissate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze, sentito il Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati.

Art. 16.

Per l'applicazione del presente decreto si osservano anche nei confronti dei familiari degli impiegati le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — SERENA — TERUZZI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 59. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 ottobre 1941-XIX, n. 1346.

Nomina dell'Ammiraglio di squadra Inigo Campioni a Governatore delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1940-XIX, n. 2011;
Visto il Nostro decreto 19 maggio 1941-XIX, n. 421;
Visto l'art. 1, nn. 2 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con gli altri Nostri Ministri Segretari di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Ammiraglio di squadra Inigo Campioni è nominato Governatore delle Isole italiane dell'Egeo, con tutti i poteri civili e militari in sostituzione del Generale d'armata Ettore Bastico.

Il presente decreto ha effetto dal 24 luglio 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — TERUZZI — GORLA — TASSINARI — HOST-VENTURI — RICCI — PAVOLINI — RICCARDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 60. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX, n. 1347.

Risoluzione della concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 12 agosto 1927-V, n. 1831, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 30 luglio 1927, per la concessione al Consorzio intercomunale Ferrovia Val Degano del completamento e dell'esercizio della ferrovia ex militare Villasantina-Comeglians;
Visto il Nostro decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, convertito nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1152, col quale fu approvato e reso esecutorio l'atto 22 dicembre 1936-XV, aggiuntivo alla detta convenzione;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 9 settembre 1941-XIX tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed

il legale rappresentante del Consorzio intercomunale Ferrovia Val Degano per la risoluzione della concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 49. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 1348.

Autorizzazione alla Regia Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna ad accettare un legato.

N. 1348. R. decreto 14 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna viene autorizzata ad accettare il legato di L. 50.000 (cinquantamila) disposto in suo favore dal prof. Giuseppe Brini con testamento olografo 26 aprile 1935-XIII.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX, n. 1349.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Salvatore, in Nicosia (Enna).

N. 1349. R. decreto 31 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Salvatore in Nicosia (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX, n. 1350.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della chiesa di San Gerolamo, in Fermo (Ascoli Piceno).

N. 1350. R. decreto 31 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Fermo in data 1° gennaio 1939, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di San Gerolamo, in Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1351.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Cappellania di San Martino Vescovo, in località Sicciole, comune di Pirano (Pola).

N. 1351. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Trieste-Capodistria in data 29 giugno 1940-XVIII, relativo alla erezione in parrocchia della Cappellania di San Martino Vescovo, in località Sicciole, comune di Pirano (Pola).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1941-XX

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1941-XX.

Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dei lavori di costruzione della nuova stazione R. T. di Palermo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 23 aprile 1925-III, n. 520;
Visto l'art. 180 della legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con R. decreto 27 febbraio 1938-XVI, n. 645;
Ritenuto che, a termini dell'articolo stesso, l'opera appresso indicata riveste carattere di pubblica utilità;
Vista la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 679, che autorizza la spesa di L. 60.000.000 per provvedere all'impianto nonchè al miglioramento di stazioni radioelettriche ad onda corta e media;
Riconosciuto necessario che siano dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di costruzione di una nuova speciale stazione R.T. in Palermo e di posa dei cavi di collegamento della stazione medesima;
Considerato che trattasi di lavori che occorre eseguire senza dilazione nell'interesse dell'importante pubblico servizio delle radiotrasmissioni;
Ritenuto che le ordinarie procedure di esproprio del terreno da occupare per la costruzione suddetta e d'imposizione della servitù di passaggio delle palificazioni per i suddetti collegamenti, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 181 della citata legge postale, in caso di mancati accordi coi proprietari sia del fondo ove sorgerà il nuovo edificio e sia dei fondi da attraversare, potrebbe dar luogo a ritardi inconciliabili con la sollecitudine con la quale dovranno essere messi a disposizione dell'E.I.A.R. i terreni in parola;
Visto il parere del Consiglio di amministrazione PP. TT.;

Decreta:

Art. 1.

L'esecuzione delle opere di costruzione del nuovo edificio per la nuova speciale stazione R. T. di Palermo e dei collegamenti telefonici in cavo per tale stazione è dichiarata di pubblica utilità.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, a norma dell'art. 180 della legge citata in premesse, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di costruzione della nuova stazione R. T. sopra indicata e di posa dei cavi di collegamento della stazione stessa per conto del Ministero delle comunicazioni.

Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST-VENTURI

(4969)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disciplina della distribuzione delle frattaglie bovine e suine degli spogli suini freschi e dei salumi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale di coordinamento e controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità, presso il Direttorio nazionale del P.N.F., ha preso le seguenti determinazioni in relazione alla nuova disciplina della distribuzione delle *frattaglie bovine e suine, degli spogli suini freschi e dei salumi.*

1. I prezzi alla produzione delle frattaglie bovine e suine, degli spogli suini freschi e dei salumi, attualmente vigenti, e riportati nella allegata tabella *A* si intendono tutti per merce nuda franco stabilimento di produzione.

Contemporaneamente, e alle medesime condizioni di vendita, sono stati determinati i prezzi delle seguenti frattaglie non contemplati nelle precedenti disposizioni:

a) testa di suino piena (senza lingua) . . L. 7.50 al kg.
b) testa di suino vuota . . . . » 7 — » »
c) cervello di suino . . . . » 21 — » »
d) lingua di suino . . . . » 17 — » »
e) sfrizzoli o ciccioli . . . . » 13 — » »

2. I prezzi di cessione dai Consorzi provinciali macellai ai dettaglianti riportati nella allegata tabella *B*, si intendono per merce imballata, franco magazzino del Consorzio provinciale macellai.

3. I prezzi al consumo, per i Comuni capoluoghi di provincia riportati nelle allegate tabelle *C, D, E, F*, si intendono comprensivi dell'imposta generale sull'entrata; negli altri Comuni delle stesse provincie, i prezzi al consumo verranno determinati dagli organi locali maggiorando i prezzi della tabella *B* dei seguenti elementi:

a) imposta sull'entrata per la fase di scambio da Coproma a dettagliante esclusivamente per i salumi;
b) spese di trasporto dal magazzino Coproma al negozio del dettagliante;
c) calo di sfrido del dettagliante (come risulta dalle allegate tabelle *G, H, I, L*);
d) imposta di consumo;
e) margine del dettagliante (come risulta dalle allegate tabelle *G. H. I. L.*);
f) imposta sull'entrata in abbonamento (1,50 %).

Il Ministro: TASSINARI

TABELLA *A*.

Prezzi alla produzione delle frattaglie bovine e suine degli spogli suini freschi e dei salumi, per merce nuda franco stabilimento di produzione.

(in lire al chilogrammo).

FRATTAGLIE DI BOVINO ADULTO

1. Fegato	L.	9 —
2. Cuore	»	7 —
3. Reni	»	7,50
4. Polmone e milza	»	2 —
5. Trippa verde e mammelle	»	4 —
6. Trippa congelata	»	6,50
7. Testa piena	»	5,50
8. Testa vuota	»	4,20
9. Cervello e midollo	»	17 —
10. Lingua	»	14 —
11. Spolpo di testa	»	8.30
12. Zampe	»	2,50
13. Coda	»	5,50

FRATTAGLIE DI VITELLO

1. Fegato	L.	11,25
2. Cuore.	»	8,75
3. Reni	»	9,40
4. Polmone e milza	»	2,50
5. Trippa verde e mammelle	»	5 —
6. Trippa congelata	»	8,15
7. Testa piena	»	6,90
8. Testa vuota	»	5,25
9. Cervello e midollo.	»	21,25
10. Lingua	»	17,50
11. Spolpo di testa.	»	10,40
12. Zampe	»	3,15
13. Coda	»	6,90

FRATTAGLIE E SPOGLI FRESCHI DI SUINO

1. Fegato, cuore e reni	L.	15 —
2. Polmone e milza	»	5,50
3. Testa piena (senza lingua)	»	7,50
4. Testa vuota	»	7 —
5. Cervello	»	21 —
6. Lingua	L.	17 —
7. Spolpo di testa	»	14 —
8. Zampe.	»	7 —
9. Elmi	»	6 —
10. Carrè con costine	»	16 —

SALUMI

1. Prosciutto crudo	L.	25 —
2. Prosciutto cotto	»	23,75
3. Coppa cruda da affettare	»	26,40
4. Mortadella	»	15 —
5. Salame crudo da affettare	»	25 —
6. Salame da cuocere	»	16,20
7. Salame cotto	»	18 —
8. Ciccioli o sfrizzoli	»	13 —

TABELLA *B*.

Prezzi da Coproma a dettagliante delle frattaglie bovine e suine, degli spogli freschi di suino e dei salumi, per merce imballata, franco deposito Coproma.

(in lire al chilogrammo)

I. — FRATTAGLIE DI BOVINO ADULTO

1. Fegato	L.	10,68
2. Cuore	»	8,40
3. Reni	»	9,11
4. Polmone e milza	»	3,32
5. Trippa verde e mammelle	»	5,31
6. Trippa congelata	»	7,89
7. Testa piena	»	6,79
8. Testa vuota	»	5,46
9. Cervello e midollo	»	19,11
10. Lingua	»	15,62
11. Spolpo di testa	»	9,74
12. Zampe	»	3,72
13. Coda	»	6,79

II. — FRATTAGLIE DI VITELLO

1. Fegato	L.	13,05
2. Cuore	»	10,21
3. Reni	»	11,11
4. Polmone e milza	»	3,84
5. Trippa verde e mammelle	»	6,34
6. Trippa congelata	»	9,59
7. Testa piena	»	8,21
8. Testa vuota	»	6,53
9. Cervello e midollo	»	23,58
10. Lingua	»	19,23
11. Spolpo di testa	»	11,91
12. Zampe	»	4,39
13. Coda	»	8,21

III. — FRATTAGLIE E SPOGLI FRESCHI DI SUINO

1. Fegato, cuore e reni	L.	17 —
2. Polmoni e milza	»	7 —
3. Testa piena (senza lingua)	»	8,83
4. Testa vuota	»	8,32
5. Cervello	»	23,32
6. Lingua	»	18,71
7. Spolpo di testa	»	15,62
8. Zampe	»	8,32
9. Elmi	»	7,37
10. Carrè con costine	»	17,68

IV. — SALUMI

1. Prosciutto crudo	L.	26,68
2. Prosciutto cotto	»	25,94
3. Coppa cruda da affettare	»	28,11
4. Mortadella	»	16,82
5. Salame crudo da affettare	»	26,68
6. Salame da cuocere	»	18,46
7. Salame cotto	»	19,95
8. Ciccioli e sfrizzoli	»	14,74

TABELLA C.

Prezzi al consumo delle frattaglie di bovino adulto nei capiluogo delle provincie che si approvvigionano da stabilimenti di macellazione o che importano anche parzialmente frattaglie da altre provincie (1), compresa l'imposta sull'entrata in abbonamento

(in lire al chilogrammo)

CAPILUOGO DI PROVINCIA	Fegato	Cuore	Reni	Polmone e milza	Trippa verde e mammelle	Trippa congelata	Testa piena	Testa vuota	Cervello e midollo	Lingua	Spolpo di testa	Zampe	Coda
Alessandria	12,95	10,15	11,10	4,35	6,65	9,50	8,20	6,70	22,35	18,55	11,70	4,70	8,05
Asti	12,90	10,10	11,05	4,25	6,55	9,40	8,15	6,60	22,30	18,45	11,65	4,60	8 —
Cuneo	13,35	10,55	11,60	4,75	7,05	9,90	8,60	7,10	22,80	18,95	12,10	5,10	8,45
Novara	13,15	10,35	11,30	4,55	6,85	9,65	8,40	6,90	22,55	18,75	11,90	4,90	8,25
Torino	13,60	10,75	11,70	4,75	,15	10,05	8,75	7,20	23,30	19,35	12,35	5,15	8,60
Genova	13,70	10,85	11,80	4,85	7,25	10,15	8,85	7,30	24,25	19,45	12,45	5,25	8,70
La Spezia	12,90	10,10	11,05	4,30	6,60	9,40	8,15	6,65	22,30	18,50	11,65	4,65	8 —
Bergamo	13,20	10,40	11,35	4,60	6,85	9,70	8,45	6,90	22,60	18,80	11,95	4,90	8,30
Brescia	13,25	10,45	11,40	4,65	6,95	9,75	8,50	6,95	22,65	18,85	12 —	5 —	8,35
Como	13 —	10,25	11,15	4,40	6,70	9,55	8,30	6,75	22,45	18,60	11,80	4,75	8,10
Cremona	13,05	10,30	11,25	4,45	6,75	9,60	8,35	6,80	22,50	18,65	11,85	4,80	8,20
Milano	13,70	10,85	11,80	4,80	7,20	10,15	8,80	7,25	24,45	19,55	12,45	5,15	8,65
Pavia	13,15	10,35	11,30	4,55	6,85	9,65	8,40	6,85	22,55	18,75	11,90	4,90	8,25
Bolzano	13,05	10,25	11,20	4,45	6,75	9,60	8,30	6,80	22,50	18,65	11,85	4,80	8,15
Padova	13,25	10,45	11,40	4,65	6,95	9,75	8,50	6,95	22,65	18,85	12 —	5 —	8,35
Udine	12,90	10,10	11,05	4,25	6,55	9,40	8,15	6,60	22,30	18,45	11,65	4,60	8 —
Venezia	13,55	10,75	11,70	4,80	7,15	10,05	8,75	7,15	23,15	19,25	12,30	5,15	8,60
Pola	12,95	10,20	11,10	4,35	6,65	9,50	8,25	6,70	22,40	18,55	11,75	4,70	8,10
Trieste	13,50	10,65	11,60	4,75	7,05	9,95	8,65	7,05	23,10	19,20	12,25	5,10	8,50
Bologna	13,45	10,60	11,55	4,65	7 —	9,90	8,60	7,05	23,05	19,15	12,20	5 —	8,45
Ferrara	13,15	10,35	11,30	4,55	6,85	9,65	8,40	6,90	22,60	18,75	11,90	4,90	8,25
Forlì	13,20	10,40	11,35	4,60	6,85	9,70	8,45	6,90	22,60	18,80	11,95	4,90	8,30
Modena	13,10	10,30	11,25	4,50	6,80	9,65	8,35	6,85	22,55	18,70	11,90	4.85	8,20
Reggio Emilia	13,05	10,25	11,20	4,45	6,75	9,60	8,30	6,85	22,45	18,65	11,80	4,80	8,15
Apuania	13,25	10,45	11,40	4,60	6,90	9,75	8,50	6,95	22,65	18,85	12 —	4,95	8,35
Firenze	13,50	10,65	11,60	4,75	7,05	9,95	8,65	7,10	23,10	19,20	12,25	5,10	8,50
Macerata	12,90	10,15	11,05	4,30	6,60	9,45	8,20	6,65	22,35	18,50	11,70	4,65	8 —
Perugia	13,05	10,30	11,25	4,45	6,75	9,60	8,35	6,80	22,50	18,65	11,85	4,80	8,20
Terni	13,10	10,30	11,25	4,50	6,80	9,65	8,35	6,85	22,55	18,70	11,90	4,85	8,20
Roma	13,75	10,90	11,85	4,85	7,25	10,15	8,85	7,25	23,55	19,55	12,50	5,20	8,70

(1) Nelle Provincie che in seguito dovessero ricevere frattaglie da stabilimenti o da altre Provincie, i prezzi saranno tempestivamente comunicati.

Nelle altre Provincie i prezzi alla produzione (Tabella *A*) saranno maggiorati come segue: 1) trasporto. L. 0,35 al chilogrammo; 2) spese Consorzio provinciale macellai; L. 0,45 al chilogrammo nei Comuni con oltre 500.000 abitanti, L. 0,40 al chilogrammo nei Comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti, L. 0,35 al chilogrammo nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti; 3) imposta di consumo; 4) spese di distribuzione locale: da determinare localmente; 5) calo e sfrido del dettagliante: polmone, milza e budella 5 %, fegato, reni, trippa verde e mammelle 4 %, cuore, lingua e spolpo di testa 3 %, trippa congelata, testa vuota, cervello e midollo, zampe 2 %; 6) margine del dettagliante: 14 % nei Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti, 13 % nei Comuni con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti, 12 % nei Comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti, 11 % nei Comuni con popolazione da 25.001 a 100.000 abitanti, 10 % nei Comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti.

TABELLA *D*.

Prezzo al consumo delle frattaglie di vitello nei capiluogo delle provincie che si approvvigionano da stabilimenti di macellazione o che importano anche parzialmente frattaglie da altre provincie (1), compresa l'imposta sull'entrata in abbonamento

(in lire al chilogrammo)

CAPOLUOGO DI PROVINCIA	Fegato	Cuore	Reni	Polmone e milza	Trippa verde e mammelle	Trippa congelata	Testa piena	Testa vuota	Cervello e midollo	Lingua	Spolpo di testa	Zampe	Coda
Alessandria	15,70	12,25	13,45	4,95	7,85	11,45	9,85	7,90	27,50	22,75	14,25	5,45	9,65
Asti	15,70	12,25	13,40	4,90	7,80	11,40	9,80	7,90	27,50	22,70	14,20	5,40	9,60
Cuneo	16,10	12,70	13,85	5,35	8,25	11,85	10,25	8,30	27,90	23,15	14,65	5,85	10,05
Novara	16 —	12,60	13,75	5,25	8,15	11,75	10,15	8,20	27,80	23,05	14,55	5,75	9,95
Torino	16,55	13 —	14,20	5,50	8,45	12,15	10,55	8,55	28,65	23,75	15,05	6 —	10,35
Genova	16,55	13 —	14,20	5,50	8,45	12,15	10,55	8,55	29,50	23,75	15,05	6 —	10,35
La Spezia	15,70	12,25	13,45	4,95	7,85	11,45	9,85	7,90	27,50	22,75	14,25	5,45	9,65
Bergamo	15,95	12,50	13,70	5,20	8,10	11,65	10,10	8,15	27,75	22,95	14,45	5,70	9,90
Brescia	16 —	12,55	13,75	5,25	8,15	11,75	10,15	8,20	27,70	23,05	14,55	5,75	9,95
Como	15,90	12,45	13,60	5,15	8 —	11,60	10 —	8,10	27,70	22,90	14,40	5,60	9,85
Cremona	15,85	12,40	13,55	5,10	7,95	11,55	9,95	8,05	27,65	22,85	14,35	5,55	9,75
Milano	16,70	13,15	14,35	5,55	8,55	12,25	10,65	8,60	29,55	23,95	15,15	6,05	10,40
Pavia	16 —	12,55	13,70	5,25	8,10	11,70	10,10	8,20	27,80	23 —	14,50	5,70	9,95
Bolzano	15,90	12,45	13,65	5,15	8,05	11,65	10,05	8,10	27,70	22,95	14,45	5,65	9,85
Padova	16,10	12,65	13,85	5,35	8,25	11,85	10,25	8,30	27,90	23,15	14,65	5,85	10,05
Udine	15,65	12,20	13,40	4,90	7,75	11,35	9,75	7,85	27,45	22,65	14,15	5,40	9,60
Venezia	16,40	12,90	14,10	5,45	8,35	12,05	10,40	8,45	28,40	23,55	14,90	5,95	10,20
Pola	15,75	12,30	13,45	5 —	7,85	11,45	9,85	7,95	27,55	22,75	14,25	5,45	9,65
Trieste	16,40	12,90	14,10	5,45	8,40	12,05	10,45	8,45	28,40	23,55	14,90	5,95	10,25
Bologna	16,25	12,75	13,95	5,30	8,25	11,90	10,25	8,30	28,25	23,40	14,75	5,80	10,10
Ferrara	16 —	12,55	13,75	5,25	8,15	11,75	10,15	8,20	27,80	23,05	14,55	5,75	9,95
Forlì	15,95	12,50	13,70	5,20	8,10	11,65	10,10	8,15	27,75	22,95	14,40	5,70	9,90
Modena	15,95	12,50	13,70	5,20	8,10	11,70	10,10	8,15	27,75	23 —	14,50	5,70	9,90
Reggio Emilia	15,80	12,35	13,55	5,05	7,95	11,55	9,95	8 —	27,60	22,85	14,35	5,55	9,75
Apuania	16 —	12,55	13,70	5,25	8,10	11,70	10,15	8,20	27,80	23 —	14,50	5,75	9,95
Firenze	16,40	12,90	14,10	5,45	8,40	12,05	10,45	8,45	28,40	23,55	14,90	5,95	10,25
Macerata	15,70	12,25	13,40	4,90	7,80	11,40	9,80	7,90	27,50	22,70	14,20	5,40	9,60
Perugia	15,95	12,50	13,65	5,15	8,05	11,65	10,05	8,10	27,75	22,95	14,45	5,65	9,65
Terni	15,95	12,50	13,70	5,20	8,10	11,70	10,10	8,15	27,75	23 —	14,50	5,70	9,90
Roma	16,70	13,15	14,35	5,55	8,55	12,25	10,65	8,60	28,95	23,95	15,15	6,05	10,40

(1) Nelle Provincie che in seguito dovessero ricevere frattaglie da stabilimenti o da altre Provincie, i prezzi saranno tempestivamente comunicati.

Nelle altre Provincie i prezzi alla produzione (Tabella *A*) saranno maggiorati come segue: 1) trasporto: L. 0,35 al chilogrammo; 2) spese Consorzio provinciale macellai; L. 0,45 al chilogrammo nei Comuni con oltre 500.000 abitanti, L. 0,40 al chilogrammo nei Comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti, L. 0,35 al chilogrammo nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti; 3) imposta di consumo; 4) spese di distribuzione locale: da determinare localmente; 5) calo e sfrido del dettagliante: polmone, milza e budella 5 %, fegato, reni, trippa verde e mammelle 4 %, cuore, lingua e spolpo di testa 3 %, trippa congelata, testa vuota, cervello e midollo, zampe 2 %; 6) margine del dettagliante: 14 % nei Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti, 13 % nei Comuni con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti, 12 % nei Comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti, 11 % nei Comuni con popolazione da 25.001 a 100.000 abitanti, 10 % nei Comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti.

TABELLE *E* e *F*.

Prezzi al consumo nei capiluogo di provincia delle frattaglie suine, degli spogli suini freschi e dei salumi compresa l'imposta sull'entrata in abbonamento

(in lire al chilogrammo)

CAPILUOGO DI PROVINCIA	Fegato cuore e reni	Polmone e milza	Testa piena	Testa vuota	Cervello	Lingua	Spolpo di testa	Zampe	Elmi	Carrè con costine	Prosciutto crudo	Prosciutto cotto	Coppa cruda da affettare	Mortadella	Salame crudo da affettare	Salame da cuocere	Salame cotto	Sfrizzoli o ciccioli
Alessandria	20,65	8,80	10,70	10,10	27,60	22,45	18,80	10,10	8,90	20,85	42,15	35,30	36,25	20,85	33,70	23,20	24,75	18,55
Aosta	20,65	8,80	10,70	10,10	27,65	22,45	18,85	10,10	8,90	20,85	41,95	35,10	36,05	20,65	33,45	23 —	24,55	18,35
Asti	20,65	8,80	10,65	10,05	27,60	22,45	18,80	10,05	9,25	21,15	41,95	35,10	36,05	20,65	33,45	23 —	24,55	18,35
Cuneo	21,10	9,25	11,15	10,55	28,10	22,90	19,25	10,55	9,35	21,30	42,25	35,35	36,30	20,90	33,75	23,25	24,80	18,65
Novara	20,95	9,10	11 —	10,40	27,95	22,80	19,10	10,40	9,90	21,80	42,75	35,90	36,35	21,45	34,25	23,80	25,30	19,15
Torino	21,65	9,45	11,40	10,80	28,80	23,50	19,75	10,80	10,35	22,60	44,25	37,85	36,60	21,95	35,55	24,80	26,35	20 —
Vercelli	20,85	9 —	10,90	10,25	27,80	22,65	19 —	10,25	9,10	21 —	42,45	35,60	35 —	21,15	33,95	23,50	25,05	18,85
Genova	21,60	9,45	11,40	10,75	28,75	23,45	19,70	10,75	10,35	22,60	44,20	37,85	36,60	21,95	35,55	24,80	26,35	20 —
Imperia	20,80	8,95	10,80	10,20	27,75	22,60	18,95	10,20	9,50	21,45	42,25	35,35	34,80	20,90	33,75	23,25	24,80	18,65
La Spezia	20,65	8,80	10,70	10,10	27,65	22,45	18,85	10,10	9,30	21,20	43,05	36,17	35,60	21,60	34,55	24,05	25,60	18,90
Savona	20,95	9,10	10,95	10,35	27,90	22,75	19,10	10,35	9,95	21,90	42,85	36 —	35,40	21,55	34,40	23,90	25,45	19,25
Bergamo	21 —	9,15	11,05	10,45	27,95	22,80	19,15	10,45	9,95	21,90	42,85	36 —	35,40	21,55	34,40	23,90	25,45	19,25
Brescia	21,05	9,20	11,10	10,50	28 —	22,85	19,20	10,50	10,05	22 —	42,95	36,15	35,60	21,70	34,55	24,05	25,60	19,45
Como	20,80	8,95	10,85	10,25	27,75	22,60	18,95	10,25	9,55	21,50	42,35	35,50	34,90	21,05	33,85	23,40	24,95	18,75
Cremona	20,90	9,05	10,90	10,30	27,85	22,70	19,05	10,30	9,50	21,40	42,90	36,05	35,45	21,55	33,40	23,95	25,50	19,30
Mantova	20,80	8,95	10,85	10,25	27,75	22,60	18,95	10,25	9,55	21,50	42,45	35,60	35 —	21,25	33,95	23,50	25,05	18,85
Milano	21,80	9,55	11,50	10,85	29 —	23,70	19,90	10,85	10,45	22,80	45 —	37,85	37,25	21,95	36,15	25 —	26,60	20,20
Pavia	20,95	9,10	10,95	10,35	27,90	22,75	19,10	10,35	9,80	21,75	42,55	35,80	35,20	21,30	34,15	23,65	25,20	19,05
Sondrio	20,25	8,65	10,50	9,90	27,10	22,05	18,45	9,90	9,05	20,80	41,85	34,35	33,80	20,55	32,75	22,70	24,20	20,50
Varese	20,80	8,80	10,85	10,25	27,75	22,60	18,95	10,25	9,55	21,50	42,45	35,60	35 —	21,15	33,95	23,50	25,05	18,85
Bolzano	20,85	9 —	10,80	10,30	27,80	22,65	19 —	10,30	9,65	21,60	42,45	35,60	35 —	21,15	33,95	23,50	25,05	18,85
Trento	20,80	8,95	10,85	10,25	27,75	22,60	18,95	10,25	9,60	21,50	42,45	35,60	35 —	21,15	33,95	23,50	25,05	18,85
Belluno	20,65	8,80	10,70	10,10	27,60	22,45	18,80	10,10	9,25	21,15	41,95	35,10	34,50	20,65	33,45	23 —	24,55	18,35
Padova	21,05	9,20	11,10	10,50	28 —	22,85	19,20	10,15	9,30	21,20	43,05	36,15	35,60	21,70	34,55	24,05	25,60	19,45
Rovigo	20,75	8,90	10,75	10,15	27,70	22,55	18,90	10,40	9 —	20,90	42,35	35,50	34,90	21,05	33,85	23,40	24,90	21,25
Treviso	20,95	9,10	11 —	10,40	27,95	22,80	19,10	10,10	9,90	21,80	41,70	35,05	34,45	20,60	33,40	22,95	24,50	18,30
Udine	20,65	8,80	10,70	10,10	27,60	22,45	18,80	10,50	8,90	20,85	42,55	35,90	35,30	21,45	34,25	23,80	25,30	19,15
Venezia	21,50	9,45	11,40	10,75	28,60	23,35	19,65	10,75	9,55	21,70	44,25	37,30	36,70	22,20	35,65	24,95	26,50	20,25

Segue Tabelle E e F.

CAPILUOGO DI PROVINCIA	Fegato cuore e reni	Polmone e milza	Testa piena	Testa vuota	Cervello	Lingua	Spolpo di testa	Zampe	Elmi	Carrè con costine	Prosciutto crudo	Prosciutto cotto	Coppa cruda da affettare	Mortadelle	Salame crudo da affettare	Salame da cuocere	Salame cotto	Sfrizzoli o ciccioli
Verona	20,95	9,10	11 —	10,40	27,90	22,75	19,10	10,40	8,65	20,60	42,90	36,05	35,50	21,60	34,45	23,95	25,50	19,30
Vicenza	20,90	9,05	10,95	10,35	27,85	22,70	19,05	10,35	9,75	21,70	42,75	35,90	35,30	21,45	34,25	23,80	25,30	21,70
Fiume	20,50	8,65	10,55	9,95	27,50	22,30	18,70	9,95	9,45	21,40	41,95	35,10	34,50	20,65	33,45	23 —	24,55	18,35
Gorizia	20,70	8,85	10,75	10,15	27,65	22,50	18,85	10,15	9,35	21,30	42,20	35,35	34,80	20,90	33,75	23,25	24,80	18,65
Pola	20,75	8,90	10,80	10,20	27,70	22,55	18,90	10,20	9,50	21,40	42,45	35,60	35 —	21,15	33,95	23,50	25,05	18,85
Trieste	21,45	9,40	11,30	10,70	28,55	23,30	19,60	10,70	10,30	22,45	43,85	36,85	36,30	21,95	35,20	24,55	26,15	19,85
Zara	20,25	8,65	10,50	9,90	27,10	22,05	18,45	9,90	9,05	20,80	41,65	34,20	33,60	20,35	33,60	22,50	24,05	17,90
Bologna	21,35	9 —	11,20	10,60	28,40	23,15	19,45	10,60	10,05	22,20	43,60	36,65	35,50	21,75	35 —	24,35	25,90	19,60
Ferrara	21,30	9,45	11,35	10,75	28,30	23,10	19,50	10,75	9,75	21,65	42,90	36,05	35,50	21,60	34,45	23,95	25,40	19,30
Forlì	21 —	9,15	11 —	10,40	27,95	22,80	19,15	10,40	9,95	21,85	43,60	36 —	35,40	21,55	34,40	23,90	25,90	19,25
Modena	20,90	9,05	10,95	10,35	27,85	22,70	19,05	10,35	9,75	21,70	42,75	35,90	38,95	21,45	34,25	23,70	25,30	19,15
Parma	21 —	9,15	11,05	10,45	27,95	22,80	19,15	10,45	9,95	21,90	42,85	36 —	35,40	21,55	34,40	23,90	25,90	19,25
Piacenza	21,70	9,85	11,75	11,15	28,65	23,50	19,85	11,15	9,95	21,90	42,85	36 —	35,40	21,55	34,40	23,90	25,90	19,25
Ravenna	20,95	9,10	10,95	10,35	27,90	22,75	19,10	10,35	10,15	22,05	42,75	36 —	35,40	21,55	34,40	23,90	25,90	19,25
Reggio Emilia	20,95	9,10	10,95	10,35	27,90	22,75	19,10	10,35	9,45	21,40	42,75	36 —	35,40	21,55	35,40	23,90	25,90	19,25
Apuania	20,95	9,10	10,95	10,35	27,90	22,75	19,10	10,35	9,85	21,75	42,65	35,80	35,25	21,25	34,20	23,70	25,25	21,60
Arezzo	20,65	8,80	10,70	10,10	27,65	22,45	18,85	10,10	9,90	21,80	43,10	36,25	35,65	21,75	34,60	24,15	26,15	22,05
Firenze	21,45	9,40	11,30	10,70	28,55	23,25	19,55	10,70	10,25	22,40	42,70	36,85	36,30	21,95	35,20	24,55	26,15	19,85
Grosseto	20,70	8,85	10,75	10,15	27,65	22,50	18,85	10,15	9,25	21,15	41,95	35,10	34,50	20,65	33,45	23 —	24,55	18,35
Livorno	21,10	9,25	11,15	10,55	28,05	22,90	19,25	10,55	10,10	22 —	43,05	36,15	35,60	21,70	34,55	24,05	25,60	19,45
Lucca	20,90	9 —	10,90	10,30	27,85	22,70	19,05	10,30	9,70	21,65	42,85	36 —	35,40	21,55	34,40	23,90	25,90	19,25
Pisa	21,10	9,25	11,15	10,55	28,05	22,90	19,25	10,55	10,10	22 —	42,90	36,05	35,50	21,60	34,45	23,95	25,50	19,30
Pistoia	20,95	9,10	11 —	10,40	27,95	22,80	19,10	10,40	9,90	21,85	42,75	35,80	35,30	21,45	34,25	23,80	25,20	19,15
Siena	20,95	9,10	10,95	10,35	27,90	22,75	19,10	10,35	9,85	21,75	43 —	36,10	35,55	21,65	34,50	24,05	25,45	19,40
Ancona	20,60	8,75	10,65	10,05	27,60	22,40	18,80	10,05	9,20	21,15	36,10	36 —	35,40	21,55	34,40	23,90	25,90	19,25
Ascoli Piceno	20,95	9,10	11 —	10,40	27,95	22,80	19,10	10,40	9,90	21,80	43,10	36,25	35,65	21,75	34,60	24,15	26,15	19,50
Macerata	20,65	8,80	10,70	10,10	27,65	22,45	18,85	10,10	9,30	21,20	41,95	35,10	34,50	20,65	33,45	23 —	24,55	18,35
Pesaro Urbino	20,55	8,70	10,60	10 —	27,55	22,35	18,75	10 —	9 —	20,95	41,75	34,95	34,35	20,45	33,30	22,85	24,25	18,20
Perugia	20,90	9,05	10,90	10,30	27,85	22,70	19,05	10,30	9,75	21,70	42,85	36 —	35,40	21,55	34,40	23,90	25,90	19,25
Terni	20,90	9,05	10,95	10,35	27,85	22,70	19,05	10,35	9,45	21,35	42,75	35,90	35,30	21,45	34,25	23,80	25,30	19,15
Frosinone	20,60	9 —	10,85	10,25	27,45	22,40	18,80	10,25	9,05	20,80	41,95	34,45	34,50	20,65	32,85	22,80	24,55	18,20
Littoria	20,15	8,50	10,35	9,75	27 —	21,90	18,35	9,75	9,05	20,80	42,10	34,35	33,80	20,55	32,75	22,70	24,20	18,10
Rieti	20,80	8,95	10,85	10,25	27,75	22,60	18,95	10,25	9,05	20,95	42,10	35,30	34,70	20,85	33,65	23,20	24,70	18,55

Segue TABELLE *E* e *F*.

CAPILUOGO DI PROVINCIA	Fegato cuore e reni	Polmone e milza	Testa piena	Testa vuota	Cervello	Lingua	Spolpo di testa	Zampe	Elmi	Carrè con costine	Prosciutto crudo	Prosciutto cotto	Coppa cruda da affettare	Mortadella	Salame crudo da affettare	Salame da cuocere	Salame cotto	Sfrizzoli o ciccioli
Roma	21,80	9,55	11,50	10,85	29 —	23,70	19,90	10,85	10,45	22,80	45 —	37,85	37,25	21,95	36,15	25 —	26,15	20,20
Viterbo	20,80	8,95	10,80	10,20	27,75	22,60	18,95	10,20	8,55	20,45	42,20	35,35	34,80	20,90	33,75	23,25	24,80	18,65
Campobasso	20,80	8,95	10,85	10,25	27,80	22,60	19 —	10,25	9,45	21,40	42,15	35,35	34,75	20,90	33,70	23,25	24,80	18,60
Chieti	20,85	9 —	10,90	10,30	27,80	22,65	19 —	10,30	9,65	21,60	42,15	35,30	34,75	20,85	33,70	23,20	24,75	18,55
L'Aquila	21,25	9,40	11,25	10,65	28,20	23,05	19,40	10,65	9,50	21,40	43,45	35,60	34,95	21,15	33,95	23,50	25 —	18,85
Pescara	21,05	9,20	11,10	10,50	28 —	22,85	19,20	10,50	9,55	21,50	42,45	35,60	35 —	21,15	33,95	23,50	25,05	20,10
Teramo	21,40	9,55	11,45	10,85	28,40	23,20	19,60	10,85	9,65	21,60	42,75	35,90	34,30	21,45	34,25	23,80	25,30	19,15
Avellino	20,65	8,80	10,70	10,10	27,65	22,45	18,85	10,10	9,15	21,10	41,95	35,10	34,50	20,65	33,45	23 —	24,55	18,35
Benevento	21,20	9,35	11,25	10,65	28,20	23 —	19,35	10,65	8,55	21,45	42,40	35,55	36,10	21,10	33,90	23,45	22,95	18,80
Napoli	21,50	9,35	11,25	10,65	28,65	23,35	19,60	10,65	10,25	22,50	44 —	37,20	36,60	21,95	35,55	24,80	26,15	20 —
Salerno	21 —	9,15	11,05	10,45	27,95	22,80	19,15	10,45	9,95	21,90	42,85	36 —	35,40	21,55	34,40	23,90	25,90	19,25
Bari	21,40	9,20	11,10	10,50	28,50	23,25	19,55	10,65	9,30	21,40	44,10	37,20	36,65	22,30	35,55	24,90	26,45	20,20
Brindisi	20,75	8,90	10,80	10,20	27,70	22,55	18,90	10,20	9,40	21,35	42,45	35,60	36,15	21,15	33,95	23,50	25,05	18,85
Foggia	21,05	9,25	11,10	10,50	28,05	22,90	19,25	10,50	10,10	22 —	42,85	36 —	35,40	21,55	34,40	23,90	25,90	19,25
Taranto	20,90	9,05	10,95	10,35	27,90	22,75	19,10	10,35	9,85	21,75	43,10	36,25	35,65	21,75	34,60	24,15	25,65	19,50
Lecce	21,10	9,25	11,15	10,55	28,10	22,90	19,25	10,55	9,35	21,30	42,20	35,35	35,90	20,90	33,75	23,25	24,80	18,65
Matera	20,55	8,90	10,75	10,15	27,40	22,35	18,75	10,15	9 —	20,75	31,30	35,10	33,90	20,65	32,85	22,80	24,30	18,20
Potenza	20,55	8,70	10,60	10 —	27,50	22,35	18,70	10 —	9,15	21,10	41,95	35,10	34,50	20,65	33,45	23 —	24,55	18,85
Catanzaro	20,75	8,90	10,80	10,20	27,70	22,55	18,90	10,20	9,45	21,40	42,45	35,60	36,15	21,15	33,95	23,50	25,05	18,85
Cosenza	20,75	8,90	10,80	10,20	27,70	22,55	18,90	10,20	9,50	21,40	42,45	35,60	36,15	21,15	33,95	23,50	25,05	18,85
Reggio Calabria	20,90	9 —	10,90	10,30	27,85	22,70	19,05	10,30	8,55	20,45	44,05	34,60	33,40	20,70	33,50	23,05	24,55	18,40
Agrigento	21,65	9,80	11,65	11,05	28,60	23,45	19,80	11,05	8,55	21,45	42,65	36,25	35,65	21,75	34,60	24,15	25,65	19,50
Caltanissetta	20,80	8,95	10,80	10,20	27,75	22,60	18,95	10,20	9 —	20,95	42,75	35,90	35,30	21,45	34,25	24,15	25,35	19,15
Catania	20,65	8,60	10,50	9,90	27,75	22,45	18,75	9,90	8,70	20,80	43,40	36,85	36,30	22,95	35,20	24,55	26,10	19,85
Enna	20,40	8,75	10,60	10 —	27,20	22,15	18,55	10 —	9,30	21 —	40,65	35,60	34,40	21,15	33,35	23,30	24,80	19,70
Messina	21,30	9,25	11,15	10,55	28,40	23,15	19,45	10,55	10 —	22,15	43,85	36,85	36,30	21,95	35,20	24,55	26,10	19,85
Palermo	21,45	9,40	11,30	10,70	28,55	23,25	19,55	10,70	10,25	22,40	43,85	36,85	36,30	21,95	35,20	24,55	26,10	19,85
Ragusa	20,65	8,80	10,70	10,10	27,65	22,45	18,85	10,10	9,20	21,15	42,45	35,60	35 —	21,15	33,95	23,50	25,05	18,85
Siracusa	21,30	9,45	11,35	10,70	28,25	23,10	19,45	10,75	9,45	21,40	43 —	35,70	35,15	21,25	34,10	23,60	25,15	18,95
Trapani	21,15	9,30	11,20	10,60	28,10	22,95	19,30	10,60	9,40	21,30	43,20	36,35	35,80	21,90	34,75	24,25	25,80	19,60
Cagliari	20,75	8,90	10,80	10,20	27,75	22,55	18,95	10,20	9,50	21,45	42,90	37,65	35,50	21,60	34,45	23,95	25,50	19,30
Nuoro	20,50	8,85	10,70	10,10	27,35	22,25	18,70	10,10	8,95	20,65	41,45	34 —	33,40	21,10	32,40	22,30	23,85	17,85
Sassari	20,85	9 —	10,90	10,30	27,80	22,65	19 —	10,30	9,10	21 —	41,05	35,60	35 —	21,15	33,95	23,50	25,05	18,85

TABELLA G.

Frattaglie di bovino adulto

Calo e sfrido del dettagliante

Polmone e milza, budella	5 %
Fegato, reni, trippa verde e mammelle	4 %
Cuore, lingua, spolpo di testa	3 %
Cervello, midollo, trippa congelata, zampe, testa vuota	2 %

Margine del dettagliante

Città con popolazione di oltre 1.000.000 di abitanti	14 %
Città con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	13 %
Città con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti	12 %
Città con popolazione da 25.001 a 200.000 abitanti	11 %
Città con popolazione fino a 25.000 abitanti	10 %

TABELLA H.

Frattaglie di vitello

Calo e sfrido del dettagliante

Polmone, milza, budella	5 %
Fegato, reni, trippa verde e mammelle	4 %
Cuore, lingua, spolpo di testa	3 %
Cervello, midollo, trippa congelata, zampe, testa vuota	2 %

Margine del dettagliante

Città con popolazione di oltre 1.000.000 di abitanti	14 %
Città con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	13 %
Città con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti	12 %
Città con popolazione da 25.001 a 200.000 abitanti	11 %
Città con popolazione fino a 25.000 abitanti	10 %

TABELLA I.

Frattaglie e spogli freschi di suino

Calo e sfrido del dettagliante

1. Fegato, cuore, reni	3 %
2. Polmone e milza	4 %
3. Testa piena	1 %
4. Testa vuota	1 %
5. Cervello	1 %
6. Lingua	2 %
7. Spolpo di testa	2 %
8. Zampe	1 %
9. Elmi	—
10. Carrè con costine	—

Margine del dettagliante

Città con popolazione di oltre 1.000.000 di abitanti	17 %
Città con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	16 %
Città con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti	15 %
Città con popolazione da 25.001 a 200.000 abitanti	14 %
Città con popolazione fino a 25.000 abitanti	12 %

TABELLA L.

Salumi

Calo del dettagliante

1. Prosciutto crudo	25 %
2. Prosciutto cotto	12 %
3. Coppa cruda	3 %
4. Mortadella	3 %
5. Salame crudo	5 %
6. Salame da cuocere	4 %
7. Salame cotto	3 %
8. Sfrizzoli o ciccioli	3 %

Margine del dettagliante

	Prosciutto crudo e cotto Coppa cruda	Salame crudo	Mortadella	Salame cotto e da cuocere Sfrizzoli e ciccioli
Città con popolazione di oltre 1 milione di abitanti	17 %	17 %	11 %	15 %
Città con popolazione da 500.001 a 1 milione di abitanti	15 %	15 %	11 %	14 %
Città con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti	14 %	14 %	11 %	13 %
Città con popolazione da 25.001 a 200.000 abitanti	12 %	12 %	10 %	11 %
Città con popolazione fino a 25.000 abitanti	10 %	10 %	10 %	10 %

(4946)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 12 dicembre 1941-XX - N. 246

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,10	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (florino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7820	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,85
Id. 3,50 % (1902)	76,85
Id. 3 % lordo	52,675
Id. 5 % (1935)	95,175
Redimibile 3,50 % (1934)	75,125
Id. 5 % (1936)	96,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,975
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98 —
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,375
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,80
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,975
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico.

Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	19149	50 —	Sismondini *Maria* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Ventimiglia.	Sismondini *Alda-Maria* di Giuseppe, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	36644	133 —	Moccia *Giuseppina* di Vito, moglie di Todesca *Giuseppe*, dom. in Torre le Nocelle (Avellino), vincolata per dote.	Moccia *Maria Giuseppa*, detta Giuseppina di Vito, moglie di Todesca *Vincenzo-Giuseppe* detto Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	29548	42 —	Picilli Giovanni di *Antonio*, dom. in Albanella (Salerno).	Picilli Giovanni di *Angelo*, dom. in Albanella (Salerno).
Id.	322896	73,50	Trerotola Maria fu Angelantonio, minore sotto la patria potestà della madre *Minocchio* Clotilde di Raffaele vedova di Trerotola Angelantonio, dom. a Benevento.	Trerotola Maria fu Angelantonio, minore sotto la patria potestà della madre *Minocchia* Clotilde di Raffaele vedova di Trerotola Angelantonio, dom. a Benevento.
Id.	322897	73,50	Trerotola *Vittorio* fu Angelantonio, minore sotto la patria potestà della madre *Minocchio* Clotilde di Raffaele ved. di Trerotola Angelantonio, dom. a Benevento.	Trerotola *Vittoria* fu Angelantonio, minore sotto la patria potestà della madre *Minocchia* Clotilde di Raffaele ved. di Trerotola Angelantonio, dom. a Benevento.
Id.	361684	94,50	Cattaneo *Angelo* fu Celeo, minore sotto la patria potestà della madre Pellegrini Martina fu Paolo, dom. a Luisago (Como).	Cattaneo *Angela* fu Celeo minore, sotto la patria potestà della madre Pellegrini Martina fu Paolo, dom. a Luisago (Como).
Cons. 3,50 % (1906)	214519	52,50	Vella *Carolina* fu Graziano, moglie di Vaglio Antonio, dom. a Napoli.	Vella *Carlotta*, ecc., come contro.
Id. P. N. 5 %	740808 14242	192,50 300 —	Vella *Carolina* fu Graziano vedova di Vaglio Antonio, dom. in Sagliano Micca (Novara).	Vella *Carlotta*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902) Cons. 3,50 % (1906) P. R. 3,50 %	044866 857104 516385	105 — 1452,50 1575 —	Protomastro Gabriele di Giuseppe, dom. in Trani (Bari); Protomastro Filomena di Giuseppe, moglie di Amati Enrico, dom. in Bari; Protomastro Stella di Giuseppe, moglie di Del Re Attilio, dom. in Torino, germani di Giuseppe e Protomastro Giuseppe fu Gabriele, dom. in Trani, quali eredi indivisi della rispettiva madre e moglie Ventricelli Paolina fu Giuseppe. Vincolata di usufrutto a favore di Notarianni *Grazia* fu Raffaele, nubile, dom. in Trani (Bari).	Come contro. Vincolata di usufrutto a favore di Notarianni *Maria delle Grazie* fu Raffaele, nubile, dom. in Trani (Bari).
Rendita 5 %	173174	265 —	Protomastro Gabriele, dom. in Trani (Bari), ecc., come sopra.	Protomastro Gabriele, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	107002	140 —	Simone *Anna Maria* fu Giovanni, nubile, domic. a Traversella (Torino).	Simone *Anna Caterina* fu Giovanni, nubile, ecc., come contro
P. N. 4,50 %	13032	45 —	*Sacchi Maria* di Giuseppe, moglie di Galanti Arrigo, dom. in Pontecurone (Alessandria), con vincolo dotale.	*Sacco Maria Maddalena* di Giuseppe ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	85100	210 —	Bianco *Giuseppe* fu Martino, dom. in Torino.	Bianco *Stefano Giuseppe* fu Martino, dom. in Torino.
Id.	327312	350 —	Idem, come sopra	Idem, come sopra.
Id.	416251	700 —	Idem, come sopra	Idem, come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	40337	10,50	Adaini Antonio fu *Leonardo*, minore, sotto la tutela della zia materna Gabarello Clementina di Giuseppe ved. di Gazzo Domenico, dom. in Tovo S. Giacomo (Genova).	Adaini Antonio fu *Ferdinando*, minore, sotto la tutela della zia materna Gabarello Clementina di Giuseppe ved. di Gazzo Domenico, dom. in Tovo S. Giacomo (Genova).
Cons. 3,50 %	732877	35 —	Adaini Antonio fu *Leonardo*, minore sotto la tutela dello zio Gazzo Damiano fu Giambattista, dom. in Tovo San Giacomo (Genova).	Adaini Antonio fu *Ferdinando*, minore sotto la tutela dello zio Gazzo Damiano fu Giambattista, dom. in Tovo San Giacomo (Genova).
P. R. 3,50 %	504163	406 —	Bernardi *Adelina* fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Bottoni Ermelinda fu Augusto, dom. in Roma.	Bernardi *Adelma*, ecc. come contro.
Id.	190502	388,50	Socco Celestina fu Giuseppe, moglie di *Tosetto* o *Tosetti Giacomo* fu Vincenzo, dom. in Asti. Vincolato per dote.	Socco Celestina fu Giuseppe, moglie di *Tosetti Lorenzo-Giacomo* fu Vincenzo, dom. in Asti. Vincolato per dote.
P. R. 3,50 % (1934)	11026	203,50	Maglio *Adolfo* e *Giuseppe* fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Viola Elisa fu Giuseppe, ved. di Maglio Carlo, dom. a Savona (Genova).	Maglio *Giuseppe Adolfo* e *Camillo Giuseppe* fu carlo minori, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	238707	409,50	*Lieri* Angiolina fu Michelangelo, moglie di *D'Aurio* Giovanni, dom. a Casalbordino (Chieti).	*Cieri* Angiolina fu Michelangelo moglie di *D'Aurizio* Giovanni, dom. a Casalbordino (Chieti).
Id.	430295	385 —	Vigliotti Silvano Angelo fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Raggi *Gina* fu Luigi, dom. a Cremona.	Vigliotti Silvano Angelo fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Raggi *Giannina* fu Luigi, dom. a Cremona.
Id.	430296	385 —	Vigliotti Florina fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Raggi *Gina* fu Luigi, dom. a Cremona.	Vigliotti Florina fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Raggi *Giannina*, ecc., come contro.
Id.	519302	437,50	Riolo *Enrico* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Lubrano Giuseppina fu Domenico ved. Riolo, dom. a Napoli.	Riolo *Ennio*, ecc., come contro.
Id.	519303	437,50	Riolo *Eurelio* fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	Riolo *Aurelio* fu Giuseppe minore ecc., come sopra.
Id.	112720	462 —	Vadalà *Guglielmina* di Gaetano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma.	Vadalà *Maria Guglielma* di Gaetano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma.
Id.	270251	31,50	Molino Angel..., moglie di Bidale Carlo, Michele, Paola nubile, Francesco, Annetta e Giuseppe fu Giovanni, gli ultimi tre minori, sotto la patria potestà della madre Traffano Maria ved. Molino Giovanni, tutti eredi indivisi del padre, dom. a Cisterna d'Asti (Alessandria). L'usufrutto vitalizio spetta a Traffano Maria fu *Giuseppe* ved. Molino Giovanni, dom. a Cisterna d'Asti (Alessandria).	Come contro. L'usufrutto vitalizio spetta a Traffano Maria fu *Giovanni*, ved. Molino Giovanni, dom. a Cisterna d'Asti (Alessandria).
Cons. 3,50 %	764327	21 —	Martinet *Maria* ed *Antonietta* di Bernardo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pontechianale (Cuneo).	Martinet *Maria Caterina* e *Maria* di Bernardo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Pontechianale (Cuneo).
P. R. 3,50 %	381848	1039,50	*Pisano* Ida di Benedetto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Rossano Calabro (Cosenza). Vincolato come dote costituita alla titolare in contemplazione del matrimonio da contrarsi dalla stessa con *Pisano* Giovanni Battista fu Francesco.	*Pisani* Ida di Benedetto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Rossano Calabro (Cosenza). Vincolato come dote costituita alla titolare in contemplazione del matrimonio da contrarsi dalla stessa con *Pisani* Giovanni Battista fu Francesco.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	343712	420 —	Magnaghi *Carolina* fu Severino, moglie di Rolandi Giuseppe di *Battista*, dom. in Lomello (Pavia). Vincolato come dote costituita alla titolare.	Magnaghi *Maria Carolina* fu Severino, moglie di Rolandi Giuseppe di *Giovanni Battista*, dom. in Lomello (Pavia). Vincolato come dote costituita alla titolare.
Id.	724851	10, 50	Zucca *Matè Gaspare* fu Domenico, dom. a Quagliuzzo (Torino), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale esattore dell'Opera pia Congregazione di carità di Quagliuzzo	Zucca *Sulpizio-Gaspare-Sebastiano* fu Domenico, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	195879	129, 50	Carlin *Ferdinando* fu *Illuminato*, presunto assente sotto la curatela di Daynè Dositeo fu Giovanni Michele, dom. in Valsavaranche (Torino).	Carlin *Anselmo-Ferdinando* fu *Giuseppe-Illuminato*, presunto assente ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 novembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4453)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 42.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 502071, n. 681659 e n. 681785 di L. 33,35 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 30 agosto, 25 ottobre e 30 dicembre 1940, dalla Esattoria comunale di Vallecorsa pel pagamento della prima, seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mandatori Michele fu Domenico, secondo l'art. 108 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Mandatori Antonia di Michele per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 44.

E' stato denunziato lo smarrimento delle seguenti quietanze esattoriali: serie 2ª n. 116427 del 6 marzo 1937 di L. 100, serie 3ª n. 273559 del 15 aprile 1937 di L. 100, serie 3ª n. 273697 del 15 giugno 1937 di L. 100, serie 6ª n. 109737 del 16 agosto 1937 di L. 100, serie 6ª n. 109889 del 16 ottobre 1937 di L. 100, rilasciate dall'Esattoria di Vicopisano pel versamento dalla prima alla quinta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Balducci Ferdinando di Silvio per l'art. 7 ruolo terreni, comune di Vicopisano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Balducci Ferdinando.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Tesoreria di Pisa l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 45.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 384531 di L. 100,25, rilasciata il 4 agosto 1938 dalla Esattoria di Marsala per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Milazzo Giuseppe fu G. Vito, secondo l'art. 11 terreni e 85 fabbricati del comune di Marsala, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a esso Milazzo Giuseppe fu G. Vito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di tesoreria di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 46.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 308314 di L. 70, rilasciata il 6 marzo 1940 dalla Esattoria di Bari, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Gennaro Rosa di Giuseppe in Lolodice, secondo l'art. 294 del ruolo fabbricati del comune di Bari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Di Gennaro Rosa di Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 405135 di L. 33,50, rilasciata dalla Esattoria di Arezzo il 6 marzo 1940, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Caccialupi Ugo fu Raffaello, secondo

l'art. 69 del ruolo terreni del comune di Arezzo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito ad esso Caccialupi Ugo fu Raffaello.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 311806 di L. 166,80, rilasciata dalla Esattoria di Tempio Pausania in data 11 giugno 1939, per il pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Demuro Mannoni Pietro fu Tommaso, secondo l'art. 94 del ruolo fabbricati del comune di Tempio, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a Demuro Mannoni Pietro fu Tommaso.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Sassari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 49.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 3ª n. 476942 e n. 476945 di L. 200 ciascuna, rilasciate il 30 aprile 1940 ed il 30 giugno 1940 dalla Esattoria consorziale di Pieve d'Alpago per il pagamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Min Antonio Valentino fu Nicolò, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati del comune di Chies d'Alpago (Belluno), con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a De Min Antonio Valentino fu Nicolò.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Belluno, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 639545 di L. 500, rilasciata dalla Esattoria comunale di Lizzano il 5 gennaio 1940 per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Greco Giulia di Giuseppe e Pagano Cosima di Antonio proprietari, Pagano Antonio fu Angelo usufruttuario in parte, secondo l'art. 107 del ruolo terreni del comune di Lizzano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a Pagano Angelo fu Antonio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e della cicolare n. 958 del 1° dicembre 1937, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 51.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 413847 di L. 200, rilasciata il 24 aprile 1937 dalla Esattoria di Bivona, per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Paola Ficarella Domenico fu Francesco, secondo l'art. 105 del ruolo terreni del comune di Bivona, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito e Di Paola Ficarella Vincenzo fu Domenico.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 52.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 475105 serie 1ª di L. 83,50, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria di Soave (Verona), per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Burato Pietro fu Faustino, secondo l'art. 97 terreni del comune di Soave, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Marcazzan Angela fu Pietro.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Verona, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

(3945) *Il direttore generale*: POTENZA.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a un posto di chimico aggiunto e uno di fisico aggiunto nei ruoli del personale civile della Regia marina, riservati agli aiuti ed assistenti universitari.

Il Ministero dell'educazione nazionale porta a conoscenza degli interessati che il Ministero della marina, in applicazione del R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari, dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, nei ruoli di altre Amministrazioni, ha determinato di riservare, dei posti da mettere a concorso nell'anno XIX, i seguenti per gli aiuti e gli assistenti suddetti:

1 *posto di chimico aggiunto* (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali (sul concorso a dieci posti);

1 *posto di fisico aggiunto* (grado 10°, gruppo *A*) nel personale dei fisici per le Direzioni armi e armamenti navali (sul concorso a otto posti).

I programmi per l'esame-colloquio, prescritto dall'art. 4 del Regio decreto sopra citato, sono indicati agli allegati *A* e *B*. Detto esame avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, in data che sarà successivamente determinata.

Trattandosi di personale che potrà eventualmente essere destinato in colonia, i candidati saranno sottoposti a speciale visita medica.

Per ottenere l'ammissione ai concorsi di cui sopra, gli interessati dovranno farne domanda al Ministero della marina entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda, su carta bollata da L. 6, dovrà essere corredata dei seguenti documenti (conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati):

1) certificato del rettore dell'università o direttore dell'istituto universitario, attestante la nomina ad aiuto od assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, o dell'art. 12 del R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato;

2) copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato attestante la regolare iscrizione al P.N.F. per l'anno in corso;
5) diploma originale di laurea o copia autentica;
6) diploma originale di abilitazione professionale, o copia autentica (per i chimici);
7) copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, o certificato di esito di leva;
8) fotografia autenticata.

Gli interessati potranno aggiungere tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni, che riterranno opportuno di presentare ai fini del concorso.

E' in facoltà del Ministero della marina respingere con provvedimento non motivato ed insindacabile le domande degli aspiranti.

I prescelti, per conseguire la stabilità, dovranno, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, superare con esito soddisfacente il prescritto periodo di prova di mesi sei. Durante tale periodo percepiranno un assegno di L. 916,97 mensili lorde, più l'aggiunta di famiglia per chi ne abbia diritto.

Roma, addì 7 dicembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DELL'ESAME COLLOQUIO PER CHIMICO AGGIUNTO

nel ruolo dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

Chimici

Discussione sopra un argomento di chimica tecnologica.
Aggressivi chimici di guerra - esplosivi - loro composizione - fabbricazione e impiego - sostanze fumogene.
Nozioni amministrative - corporative e di statistica.

ALLEGATO *B*.

PROGRAMMA DELL'ESAME COLLOQUIO PER FISICO AGGIUNTO

nel ruolo dei fisici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

Fisici

Discussione sopra un argomento di fisica generale - ottica fisica ed ottica geometrica.
Principali strumenti ottici di osservazione e misura.
La fotografia e la cinematografia - i materiali sensibili.
Radiazioni visibili e invisibili - loro applicazione (infrarossi - ultravioletti - ultrasuoni).
L'illuminazione nelle sue varie forme ed applicazioni - proiettori.
Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

(4959)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 30 posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2375, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive variazioni;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1940-XIX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio successivo, con il quale venne indetto un concorso per esami a 30 posti di vice-segretario in prova nella Direzione generale della Marina mercantile;

Vista la graduatoria generale di merito del concorso predetto formata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto in data 18 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese registro n. 39 Marina mercantile, foglio n. 53, modificata con proprio decreto in data 6 giugno 1941-XIX (registrato il 24 stesso mese, registro n. 39, foglio n. 105) e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esame a 30 posti di vice-segretario in prova nel ruolo della Direzione generale della marina mercantile, indetto con il suindicato decreto in data 21 dicembre 1940-XIX:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prova scritta	Voto prova orale	Coefficiente prova facoltativa	Votazione complessiva
1	Pennacchia Guido	8,583	8,500	0,35	17,433
2	Leone Angelo	8,916	8,500	—	17,416
3	Vittucci Mario	9,333	8 —	—	17,333
4	Cessari Renato	8,250	8,500	—	16,750
5	Guaitoli Renato	8,333	7,500	—	15,833
6	Forcignanò Giovanni	8,250	7,250	—	15,500
7	Lo Pinto Salvatore	7 —	8 —	—	15 —
8	Coppola Carlo	8,083	6,500	—	14,583
9	Conte Pacifico	7,666	6,500	0,30	14,466
10	Cimino Giuseppe	7,666	6,750	—	14,416
11	Azzario Adolfo	7,333	7 —	—	14,333
12	Mendola Francesco	7,166	7,100	—	14,266
13	Geremicca Nicola	8 —	6,250	—	14,250
14	Geremia Luigi, (magg. età)	7,833	6,250	—	14,083
15	Lo Gatto Giovanni	7,083	6 —	—	14,083
16	Delli Bovi Donato	7,166	6,750	—	13,916
17	Montanari Amedeo, (orf. di g.)	7,416	6,250	—	13,666
18	Agostini Giusto, (magg. età)	7,166	6,250	—	13,416
19	Pazzanese Luigi	7,416	6 —	—	13,416

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Pennacchia Guido
2. Leone Angelo
3. Vittucci Mario
4. Cessari Renato
5. Guaitoli Renato
6. Forcignanò Giovanni
7. Lo Pinto Salvatore
8. Coppola Carlo
9. Conte Pacifico
10. Cimino Giuseppe
11. Azzario Adolfo
12. Mendola Francesco
13. Geremicca Nicola
14. Geremia Luigi
15. Lo Gatto Giovanni
16. Delli Bovi Donato
17. Montanari Amedeo
18. Agostini Giusto
19. Pazzanese Luigi

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(4958)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.